



Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato: CSA
Scala:	File:	Data: SETTEMBRE 2019	Revisione: R0

LAVORI DI

"MURA DI RAVENNA – TRATTO VIA PORTA GAZA – CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA"

CUP: _____

		<i>Euro</i>
a)	Importo lavori (base d'asta soggetto a ribasso)	35.200,00
b)	Stima dei costo per l'attuazione dei piani di sicurezza all. XV punto 4 D.Lgs. n. 81/08 (non soggetti a ribasso)	13.170,02
c)	Lavori di difficile valutazione, in economia (non soggetti a ribasso)	
d)	Importo costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	28.800,00
1	Totale in appalto	77.170,02
	Somme a disposizione dell'amministrazione	

2	Totale intervento	
----------	--------------------------	--

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Modalità di scelta del contraente	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili,	
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore	
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori	
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori	
Art. 14 – Proroghe	
Art. 14 Bis – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori	
Art. 14 Ter – Sospensioni ordinate dal RUP	
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	
Art. 18 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione e fidejussione a garanzia della anticipazione	
Art. 20 – Modalità di erogazione del corrispettivo contrattuale	
Art. 21 – Pagamenti Conto Finale e Rata di Saldo	
Art. 21 Bis – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 22 – Ritardi nel pagamento	
Art. 23 – OMISSIS	
Art. 24 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	
Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 – Lavori a misura	
Art. 27 – Lavoro a corpo	
Art. 28 – Lavori in economia	
Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 – Cauzione provvisoria	
Art. 31 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	
Art. 32 – Riduzione delle garanzie	
Art. 33 – Obblighi assicurativi dell'Appaltatore	

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 – Variazione dei lavori	
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali	
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 37 – Norme di sicurezza generali	
---	--

Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro	
Art. 39 – Piani di sicurezza	
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza	
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	
Art. 41 BIS – Costi legati alla sicurezza	
Art. 41 TER - Penali per l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e rescissione contrattuale.....	
ART. 41 QUATER – Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo – attività di coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice.....	

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 – Subappalto	
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto	
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori.....	

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 – Accordo bonario	
Art. 45 bis – Definizione delle controversie	
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	
Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati	

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	
Art. 52 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	
Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	
Art. 53 bis – Utilizzo materiali recuperati o riciclati	
Art. 53 TER - Terre e rocce da scavo.....	
Art. 54 – Custodia del cantiere.....	
Art. 55 – Pannelli informativi di cantiere.....	
Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	
Art. 57 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico	

ALLEGATI

- Allegato n. 1 – Richiesta autorizzazione ordinaria
- Allegato n. 2 – Richiesta autorizzazione in deroga
- Allegato n. 3 – Dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente subappaltate e delle relative fatture quietanzate dei subappaltatori
- Allegato n. 4 - Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente eseguite in regime di subappalto ed ai conseguenti adempimenti fiscali e contributivi

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per "MURA DI RAVENNA – TRATTO VIA PORTA GAZA – CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA" in località RAVENNA
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Modalità di scelta del contraente

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

Tabella A- Importi in Euro

		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)	Colonna d)	Colonna e)	Colonna a+b+c+d+e
		Importo totale esecuzione lavori (soggetti a ribasso)	Costi della sicurezza per l'attuazione del PSC - D.Lgs 81/08 (non soggetti a ribasso)	Importo per lavori in economia (non soggetto a ribasso)	Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) (SOLO APPALTO INTEGRATO)	TOTALE
1	A misura	35.200,00	13.170,02		28.800,00		77.170,02
2	A corpo						
3	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	35.200,00			IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		77.170,02

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), n. 3 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs n. 163/06, aumentato dell'importo:
 - dei lavori in economia, ove previsti al comma 1- colonna c), non soggetti a ribasso d'asta;
 - degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008..

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), n. 3 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs n. 163/06, aumentato dell'importo:

- dei lavori in economia, ove previsti al comma 1- colonna c), non soggetti a ribasso d'asta;
- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008..

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi degli articoli 53, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/06 e art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010..
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs n. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco **a/ netto della quota parte del costo della manodopera definito al precedente articolo, non soggetto a ribasso d'asta**, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.
- 4 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a),
 - per gli **oneri per la sicurezza** e la salute dei lavoratori nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi riportati nello specifico elenco prezzi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli atti progettuali ;
 - per i **lavori in economia** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) costituiscono vincolo negoziale i prezzi (non soggetti a ribasso d'asta) indicati dalla locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero, in mancanza, quelli di mercato.

Art. 4 – Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di Restauro. «OG2»
La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti, da determinare e documentare secondo quanto previsto nella **lettera di invito**, con una delle seguenti modalità:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) attestazione SOA nella categoria «OG2», analoghe alla categoria di cui al comma 1.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 34 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee	Importo lavori	%
1	O__		%
2	O__		%

3	O__		%
4	O__		%
5	O__		%
(1) TOTALE LAVORO A CORPO				100,00 %
1	OG2	Opere di Restauro	64.000,00	45%
2	O__		%
3	O__		%
4	O__		%
5	O__		%
(2) TOTALE LAVORO A MISURA			64.000,00	100,00 %
(3) TOTALE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA				
TOTALE LAVORI (1 + 2 + 3)				
(4) Totale oneri per la sicurezza			13.170,02	
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO			77.170,02	

- Incidenza percentuale manodopera calcolata sui lavori: 45%

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti costituenti il progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 163/06.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto. (Decreto 19 aprile 2000, n. 145)
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al CPR 305/2011 – Nuovo Regolamento sui Prodotti da costruzione. (che ha sostituito la direttiva CPD 89/106/CEE recepita in Italia dal DPR 21/04/90 n.246)
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e alla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008"

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la **stipula del formale contratto**, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna *dei lavori*.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 14 BIS Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

Art. 14 TER Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14 bis, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro _____ e centesimi _____ ogni mille) dell'importo contrattuale corrispondente a euro _____.
In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 12, comma 2 oppure comma 3 del presente documento;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, **lettera a)**, è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di **collaudo provvisorio/di regolare esecuzione**.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato;
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14 BIS, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione e fidejussione a garanzia della anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 e s.m.i., in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
2. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di **apposita garanzia, alle seguenti condizioni** :
 - a) l'importo garantito è almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato. L'importo della garanzia sarà pertanto determinato in base alla seguente formula: $I = A + A \times i \times t$ (dove I = Importo garanzia A = importo della Anticipazione erogata (Iva incl.) i = tasso di interesse legale applicato al periodo (t) necessario al recupero della anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori)
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

Art. 20 – Pagamenti del corrispettivo contrattuale

1. Per la esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato speciale non saranno corrisposti pagamenti in acconto; l'Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all'Impresa con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l'importo globale dell'opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
- della rata di saldo costituita:
 - a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo maturato di cui sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
 - b) Dalla percentuale del 5 % dell'importo contrattuale, incluso eventuali varianti;
La rata di saldo come sopra determinata sarà liquidata ai sensi del successivo art. 21;
2. Visto l'art. 194 del PDR 207/2010 il **Direttore dei Lavori, entro i 30 (trenta)** giorni successivi dalla data di fine lavori, redige ed emette la relativa contabilità. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 143 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 2010, emette il conseguente **certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque)** giorni dalla data di emissione della contabilità, **fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3**. L'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Digs. 231/2002 e s.m.i.
3. Il termine di 45 gg per l'emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) **Presentazione da parte dell'appaltatore** della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere da parte dell'appaltatore stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base dell'allegato n. 4 al presente Capitolato Speciale tale dichiarazione è necessaria a consentire **l'acquisizione d'ufficio del DURC** per l'Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice Contratti e s.m.i.

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 45 gg per l'emissione del Certificato di Pagamento è necessario e congruo in quanto, oltre ad essere previsto da specifiche norme di legge, risulta imprescindibile per l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei certificati DURC. L'appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) e b) e c) da parte sua in forma completa.

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine di **45 gg.** entro cui emettere il Certificato di Pagamento è sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO

4. In applicazione dell'art. 143 comma 1 ultimo periodo del DPR 207/2010 la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta)** giorni dalla emissione del Certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. L'emissione di regolare fattura commerciale da parte dell'Appaltatore non incide sulle tempistiche di pagamento sopra descritte. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell'art. 195 del DPR 207/2010 è riportata anche sul Registro di Contabilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative l'appaltatore è obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. e pertanto, nell'ambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/13 (Fatturapa) contenenti, inoltre, l'informazione relativa allo specifico Codice Univoco di Ufficio comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di intercambio gestito dalla Agenzia delle Entrate, il corretto recapito delle stesse.

6. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo **superiore a 45 giorni**, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, prescindendo **dalla data di fine dei lavori**.

Art. 21 - Pagamento Rata di Saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 30 (trenta)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 20 comma 1.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **30 (trenta)** giorni ai sensi dell'art. 201, comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro **60 gg** dalla emissione del **certificato di regolare esecuzione / collaudo** di cui al successivo art. 49 previa:
 - a) **Presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010**. Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione / collaudo e sarà costituita a fronte dell'importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all'articolo precedente comprensivo dell'importo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%, maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi), ai sensi dell'art. 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della garanzia sarà pertanto determinato in base alla seguente formula: $I = R + R \times i \times 2$ (dove I = Importo garanzia R = importo della Rata di saldo (Iva incl.) i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione / collaudo);
 - b) **Presentazione**, da parte dell'appaltatore, **entro max 20 gg. dalla data dell'ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti**, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere con le modalità di cui al successivo art. 44 (art. 118 comma 3 del Dlgs 163/2006)
 - c) **Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico** di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art. 20, comma 5.

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei **60 gg** per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.

4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., imengandosi, altresì, di comunicare alla amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Uff. territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 – Ritardi nel pagamento dell'acconto o della rata di saldo

1. Per il pagamento in ritardo, rispetto ai termini stabiliti agli artt. 20 e 21 del presente capitolato, degli importi dovuti a titolo rispettivamente di corrispettivo in acconto o a saldo dei lavori, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 23 OMISSIS

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando **la metà** della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da

eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in mancanza sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Art. 28 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia, previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010;

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. I relativi contratti fideiussori richiesti devono essere conformi, agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/06, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. **L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei suddetti termini secondo quanto stabilito all'art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10.**
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3. I contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e devono prevedere le seguenti coperture assicurative:
 - a) **PARTITA 1 – OPERE** : la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A. e nel caso specifico pari a Euro.....;
 - b) **PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI** : la somma assicurata è quantificata in Euro 500.000,00
 - c) **PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO**: la somma assicurata è quantificata in Euro 50.000,00
 - d) **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI** : la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro **500.000,00** con un limite previsto per ogni sinistro pari a **Euro 500.000,00**.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. **(se sono previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo)**. Ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
5. La polizza fidejussoria è integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti di sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. n. 123/04 con le modalità richieste dalla Amministrazione
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia le medesime non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella **tabella di cui all'articolo 5**, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario;
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 34, comma 7

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 37 - Norme generali

1. L'Appaltatore si obbliga a gestire tutte le attività di cantiere in modo socialmente responsabile con riferimento alle condizioni di sicurezza, di lavoro (retribuzioni, orari) di rispetto dell'ambiente coinvolgendo in questo tutti gli operatori che a diverso titolo operano in cantiere (subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi).
2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare un sistema di monitoraggio di tutti gli infortuni che avvengono sul cantiere dandone comunicazione al CSE. Il presente obbligo deve riguardare anche l'esame ed analisi di qualsiasi accadimento che abbia comportato un potenziale rischio di infortunio.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata ai sensi del successivo art. 41 ter, costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione delle penali evidenziate nel medesimo articolo.
4. L'Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne l'adeguatezza ed il rispetto delle previsioni contrattuali.
5. L'Appaltatore **si impegna a consentire l'accesso** al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure dello schema di certificazione "Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici", a cui l'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha aderito.
6. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. Ai sensi in particolare dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto ivi richiamati;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate..

Art. 39 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del **decreto legislativo n. 81/08**.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 4. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.
 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il Coordinatore per la esecuzione ne dà immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo stesso termine di cui al comma 4., si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di modifica del piano.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'**allegato XV punto 3 D.Lgs. n. 81/08**.
3. I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC (ove esistente) e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dall'**art. 100 del D.Lgs. n. 81/08**, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo **n. 81/08**, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti **dallo stesso applicabili al cantiere di cui al presente documento**.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza di **Coordinamento** ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 41 BIS – Costi legati alla sicurezza

1. I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'**art. 100 D.Lgs. n. 81/08**, ammontano a **Euro 13.170,02**.
2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili non assoggettabili a ribasso.

Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto a misura in base agli stati di avanzamento dei lavori (ove previsti) ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

ART. 41 TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

1. L'amministrazione può disporre, addebitandone gli oneri all'Appaltatore, "particolari attività di sorveglianza" legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora dell'Impresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si verificassero gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la "Cauzione" e trattenendo ogni somma dovuta all'Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dall'Amministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria da parte del Comune di Ravenna.
2. L'Amministrazione, qualora dai monitoraggi o effettuati ai sensi del precedente art. 37, commi 5 e 6, evidenziasse situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformità in tema di sicurezza, inviterà l'Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformità. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o Non Conformità notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessità di contestazione, le seguenti penali:

- a. uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale.
- b. **€ 100 (cento/00)** per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformità contestata dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli.
Si precisa che è ritenuta "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto **dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10**, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di **tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione** o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a **€ 50 (cinquanta/00)** per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice si impegna, altresì, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali di cui al presente atto

Dopo la decima **inosservanza** da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi derivanti dal presente articolo, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'Impresa appaltatrice si impegna, altresì, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali di cui al presente atto

ART. 41 QUATER – Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo – attività di coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice

Nel caso in cui l'Impresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo preconfezionato la stessa è obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale trasportatore terzo) dovrà avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 – Subappalto

1. Tutte le lavorazioni costituenti l'intervento sono subappaltabili a scelta del concorrente, salvo *le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale*, con l'osservanza dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante di copia del contratto di subappalto (in originale o schema di contratto), la cui efficacia è comunque subordinata al successivo rilascio della autorizzazione; il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi commi 6) e 7) in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/10 e s.m.i
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alla esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, di seguito riepilogati:

Dichiarazione sostitutiva, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, circa il possesso il possesso dei requisiti di qualificazione di **ordine generale** elencati all'art. 38 D.Lgs. n. 163/06 (per i punti b) e c) anche nei confronti delle persone ivi indicate)

Documentazione sostitutiva attestante il possesso da parte della impresa subappaltatrice, dei requisiti di **ordine speciale** come previsti dall'art. 90, c. 1, lett. a) b) c) del d.P.R. n. 207/10 per importi di subappalto fino a 150.000 Euro, ovvero attestazione SOA, in corso di validità, per categoria ed importo adeguato all'entità delle lavorazioni da subappaltare. Il periodo a cui riferire tali requisiti è il quinquennio antecedente la data di richiesta.

Dichiarazione sostitutiva di conformità della Impresa subappaltatrice alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all'art. 17 L. n. 68/99 (per imprese con organico superiore a 35 dipendenti o che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 per imprese con organico fra 15 e 35 dipendenti) **oppure dichiarazione** di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie.

Comunicazione circa la composizione societaria ART. 1 DPCM 187/91 della Ditta subappaltatrice. E' richiesta per le Società di capitali: S.P.A. – IN ACCOMANDITA PER AZIONI – S.R.L. – SCRL. In caso di consorzi la comunicazione deve riferirsi ai consorziati per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto.

Certificazione del subappaltatore: CCIAA competente di data non anteriore a 6 mesi la data di presentazione della richiesta di subappalto, o autocertificazione, contenente i dati generali relativi alla Impresa subappaltatrice con la dicitura antimafia e indicazione del Direttore Tecnico oppure equivalente autocertificazione sostitutiva e/o integrativa. In caso di Consorzi o Società consortili devono essere indicati i consorziati con quota superiore al 10% del fondo consortile e quelli per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto;

Dichiarazione sostitutiva dell'Impresa aggiudicataria circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il subappaltatore. In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

4. Modulo subappaltatori

Modulo GAP Subappaltatori L. 726/82 datato e sottoscritto dalle parti, relativamente a qualsiasi contratto di subappalto relativo ad un appalto principale di valore superiore a Euro 51.645,69 (Circ. Alto Commissario dd. 28.3.1989);

Non verranno rilasciate autorizzazioni di subappalto a favore di soggetti per i quali esistano situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 c. 7 lett. b) DPR n. 207/10 nei confronti di eventuali collaudatori nominati dalla Amministrazione nell'ambito del presente intervento.

In ogni caso, qualora nell'arco temporale della durata della prestazione richiesta dal presente capitolato venisse emesso un nuovo atto normativo che regoli diversamente e/o integri le suddette previsioni in materia di subappalto, troverà applicazione la normativa vigente al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto stesso.

Al fine di agevolare la compilazione della eventuale richiesta autorizzativa è disponibile presso questa Amministrazione il modello di dichiarazione unica di subappalto, la cui compilazione costituisce dimostrazione dei requisiti richiesti ai precedenti punti 1. 2.

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 159/11.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo il caso di subappalto lavori inferiori al 2% dell'importo dei lavori appaltati o inferiori a Euro 100.000,00 per cui i termini sono ridotti della metà; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15/30 giorni, a seconda dei casi, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore **deve praticare**, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura **non superiore al 20 per cento**;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) (art. 170 – comma 2 del Regolamento generale). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. **La stazione appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i..**
8. **In tema di tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto dalla L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione appaltante.**

N.B.

A norma dell'art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività **qualificata come fornitura con posa in opera o nolo a caldo**, sarà sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dal medesimo art. 118, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro in valore assoluto e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Ai fini della applicazione della disciplina sul subappalto di cui al presente articolo è considerato "lavoro" e quindi sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione del comma 11, indipendentemente dalla incidenza di manodopera o dall'importo, il contratto avente ad oggetto:

"qualsiasi attività di manodopera svolta in cantiere per dare l'opera finita in ogni parte, che determina una trasformazione del bene fornito, mutandone l'identità o la finalità o la destinazione d'uso, anche se il bene è stato prodotto industrialmente (cioè prestazioni di fare a cui è associato l'obbligo di risultato con gestione a proprio rischio dell'impresa)".

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune prestazioni da classificare come "lavori" e che quindi necessitano di autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, ove richiesto:

- "posa in opera" di ferro lavorato per opere in c.a.
- "posa in opera" di carpenterie per opere in c.a.
- "assemblaggio e/o posa in opera" in cantiere di strutture prefabbricate.

- "posa in opera" di giunti di dilatazione
- "posa in opera" di palancolate tipo LARSENN

Sarà altresì sottoposta a procedura autorizzativa la eventuale posa in opera di infissi interni od esterni ;

Rimane comunque in capo alla Amministrazione l'attività di controllo circa la corretta qualificazione delle prestazioni da sub affidare e, di conseguenza, la definizione del giusto inquadramento normativo da applicare.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, cottimisti o degli esecutori in sub contratto di forniture con posa / NOLI, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. A norma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, comma 3, così come riformulato dal D.Lgs. n. 113/07, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai suddetti adempimenti, la Stazione Appaltante sospende i successivi pagamenti a suo favore. Allo scopo di monitorare le risultanze di cui ai commi precedenti l'appaltatore dovrà provvedere a mezzo di dichiarazione sostitutiva, avente i medesimi contenuti dello schema allegato al presente Capitolato (**allegato n. 3**), con la quale attesta di avere consegnato alla Amministrazione Comunale tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e/o sub contraenti di fornitura con posa /NOLI entro 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL.
3. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in tema di tracciabilità dei pagamenti;

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 – Accordo Bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 45 bis - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
 3. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo..
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 67 D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 9) **Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista all' art. 33, primo comma,**

del presente atto relativa alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art. 125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti nei termini stabiliti all'art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10; la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art.141 del D.Lgs. n. 163/06. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo è sostituito dal **Certificato di Regolare esecuzione** da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.
2. La emissione del certificato di regolare esecuzione (ex art. 143 d.P.R. n. 207 del 2010), è subordinata alla:
 - a) **acquisizione d'ufficio del DURC** dell'Appaltatore, degli esecutori e degli eventuali subappaltatori richiesto dalla stazione appaltante sulla base della dichiarazione resa dall'appaltatore ai sensi del precedente art. 20 comma 3 let a) (**allegato n. 4 al presente capitolato**).

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che la decorrenza del termine di 90 gg dalla fine lavori per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione potrà essere sospeso per il tempo conseguente all'intervenuto ritardo da parte dell'appaltatore stesso nella presentazione della corretta e completa documentazione di cui alla precedente let. a)

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

5. Prima della presa in possesso di cui sopra sarà cura dell'appaltatore procedere a tutte le attività di aggiornamento catastale redatto in conformità alla normativa che disciplina le procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari nonché nel rispetto delle modalità e procedure definiti con provvedimenti del Direttore del Dipartimento del Territorio in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informativi. Tali attività sono dettagliatamente descritte nella corrispondente voce descritta nell'elenco prezzi posto a base di gara.
6. L'Appaltatore si impegna ad osservare gli indirizzi del Servizio Patrimonio e a consentire ed agevolare la vigilanza del medesimo sullo svolgimento dell'attività di accatastamento.
7. L'Appaltatore si impegna a consegnare su supporto informatico al Servizio Patrimonio copia di tutti gli elaborati presentati ed approvati dall'Agenzia del Territorio

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - 1.) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - 2) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - 3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - 4) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove aggiuntive, rispetto a quelle originali a carico della stazione appaltante, determinate dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste e che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste alle operazioni di prova o prelievo ordinate dalla Direzione Lavori ad altro soggetto.
 - 5) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - 6) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della eventuale continuità degli scoli delle acque e del transito ed degli accessi sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - 7) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - 8) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - 9) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 10) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - 11) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

- 12) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - 13) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati ed illuminati ;
 - 14) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi alla direzione lavori per l'accettazione;
 - 15) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - 16) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - 17) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - 18) Esecuzione, con oneri a proprio carico, della eventuale bonifica delle aree oggetto dell'intervento, da ordigni e da residui bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione;
 - 19) La fornitura delle negative originali e di copia fotografica ovvero i relativi files su supporto magnetico di ciascuna di esse del formato 13x18 delle opere in corso nei vari periodi dell'anno, nel numero che sarà indicato dalla D.Lavori, nonché fornire in formato DWG e cartaceo le tavole di "AS BUILT" (come costruito) entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
 - 20) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scolì d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, AREA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
 - 21) la ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
 - 22) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. **L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.**
 - 23) Adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al Capitolato Speciale – Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Ravenna ed inerenti la esecuzione dell'intervento oggetto del presente capitolato;
 - 24) Sono invece a carico dell'Impresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant'altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.
Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dell'opera.
- Sono e rimangono a carico della Stazione Appaltante le eventuali indennità di esproprio, servitù e occupazione temporanea o permanenti, il tutto per le aree indicate in Progetto.
- 25) a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei

Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.

- 26) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 27) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- 28) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- 29) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- 30) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- 31) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
 - f) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 52 bis – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore: Collaudo Tecnico Funzionale, certificazioni e correlate penali

1. Sarà a carico dell'impresa ogni onere per l'effettuazione del Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti realizzati. Allo scopo l'impresa esecutrice nominerà a propria cura e spese un tecnico abilitato che non sia né il progettista, né il Direttore dei lavori, che dovrà redigere il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti attestando la rispondenza degli stessi alle normative vigenti e alle regole dell'arte. Tali collaudi dovranno essere prodotti **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento/00).
2. Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 rilasciata dall'installatore e redatta secondo la modulistica appositamente predisposta. Le dichiarazioni di conformità devono specificare anche il rispetto degli obblighi per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali. Tale documentazione dovrà essere prodotta **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

3. L'impresa dovrà produrre con ogni onere a proprio carico, individuando un tecnico iscritto all'Albo Professionale ed iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818, la documentazione tecnica da rilasciare su modulistica predisposta dai VVF, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed ai progetti approvati dai VV.F. per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, riferita a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto specificato ai paragrafi seguenti. Tale documentazione dovrà essere prodotta **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

Documentazione da produrre per la richiesta di Certificato Prevenzione Incendi:

3.1 ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura)

- 3.1.a) Certificazione rilasciata dal **professionista** su modulo **CERT.REI - 2008** o successivi aggiornamenti (Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera – con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).
- 3.1.b) Certificazione rilasciata dal **professionista** su modulo **DICH.PROD.-2008** o successivi aggiornamenti (Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte).
- 3.1.c) Per i rivestimenti protettivi: dichiarazione rilasciata dall'installatore su modulo **DICH.RIV.PROT.-2004** (o successivi aggiornamenti) di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (punto 1.1, lettera b) dell'Allegato II del D.M. 04 maggio 1998) da consegnare alla stazione appaltante.

3.2 MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

- 3.2.a) Dichiarazione di corretta posa in opera rilasciata dall'**installatore** su modulo **DICH.POSA IN OPERA – 2004** o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di corretta posa dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al D.M. 6.3.92) delle porte ed altri elementi di chiusura e dei prodotti con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco (punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 MAGGIO 1998)
- 3.2.b) Dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26 GIUGNO 1984 (art. 2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984 rilasciata dal venditore/consegnatario all'installatore su modulo **DICH.CONF.-2004** o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 (art. 2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984) da consegnare alla stazione appaltante.

a. Per i seguenti IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

- Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione **dell'ENERGIA ELETTRICA**;
- Protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE** (quando è previsto l'impianto);
- Trasporto e utilizzazione di **GAS** allo stato liquido e aeriforme;
- Utilizzazione, trasporto e distribuzione di **FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI**.
- **RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE** (relativamente al generatore di calore)
- **ESTINZIONE** degli incendi;
- **EVACUAZIONE** del fumo e del calore;
- **RIVELAZIONE** di fumo, gas e incendio;
- **COMUNICAZIONE DELL'ALLARME**;

dovranno essere prodotte in alternativa le seguenti documentazioni:

- 3.3.a) Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, la dichiarazione di conformità può essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento rilasciata dall'installatore su modulo **DICH.IMP. – 2008** o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio

2008 n. 37) corredata di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F. –

3.3.b) In assenza di progetto si possono produrre certificazioni rilasciate dal professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818, redatte sul modello CERT.IMP. – 2008 o successivi aggiornamenti (Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto) e corredata di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VVF.

a. COMPONENTI E ATTREZZATURE DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (non compresi negli impianti previsti al punto 3.3)

3.4.a) Dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall'installatore su modulo DICH.IMP – 2008 o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto – non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37) alla quale è allegata la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato dal M.I. e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare ulteriori operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato d'onori o nel contratto con spese a proprio carico.

Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle **escavazioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 53 bis - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 53 TER - Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
3. Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 54 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55 – Pannelli informativi di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti l'intervento di cui all'oggetto, riproducendo esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune di Ravenna le cui caratteristiche

sono puntualmente descritte nel documento **"Manuale dei Cantieri"** e nello **"Schema di sintesi"**, che costituiscono parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegati.

I sopra citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il seguente sito del Comune di Ravenna:

WWW.COMUNE.RA.IT / alla Sez. "AREE TEMATICHE" selezionare la Voce "AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' / selezionare la voce "dinamicacitta....." ..

E' vietata la riproduzione di pannelli / Totem informativi tipologicamente non conformi a quelli illustrati nel suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva.

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata.

2. Per il presente intervento è previsto l'utilizzo:

- di numero 1 (uno) pannelli indicatori di tipo P1, base 70 cm., da collocarsi secondo le indicazioni della D.L. o in conformità alle previsioni di progetto.

3. Sarà obbligo ed onere dell'appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli, ricorrendone la necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo supplementare tipo P1 da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la possibilità di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio disponibile lo consenta.

4. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di €. 100,00

Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57 -- Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, è sottoposto alla applicazione della L.R. Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e relativa Direttiva di G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività di cui all'art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001" (punto 3 cantieri).

L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, v.le Farini n. 21, entro 20 giorni dall'inizio attività di cantiere, per quanto riguarda le

"autorizzazioni ordinarie" di cui all'allegato 1 al presente Capitolato, ovvero entro 30 giorni per quanto riguarda le "autorizzazioni in deroga" di cui all'allegato 2.

Richiesta Autorizzazione per attività temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilabile in materia di inquinamento acustico

Allegato 1 Delib. Reg. n. 45/02

Al Sindaco del Comune di Ravenna

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n _____

in qualità di _____

della _____

sede legale in _____ Via _____ n _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

- ☐ edile, stradale o assimilabile ;
- ☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____ n. _____

Per il periodo da (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

RICHIEDO

L' autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al punto 3) cantieri della D.G.R. n. 45 del 21.01.2002 attuativa della L.R. 15/2001.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

- Attesto di essere "informato", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", in merito al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto.

Data _____

Timbro/Firma (*)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato è facoltà del richiedente allegare la seguente documentazione :

- 1) Planimetria della zona interessata, compresa un'area sufficientemente ampia da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti e posizionamento delle sorgenti significative fisse ;
- 2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di mitigazione attuati.

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato è facoltà del richiedente allegare la seguente documentazione :

- 1) Planimetria della zona interessata, compresa un'area sufficientemente ampia da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti e posizionamento delle sorgenti significative fisse ;
- 2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di mitigazione attuati.

Richiesta Autorizzazione in deroga per attività temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilabile in materia di inquinamento acustico

Allegato 2 Delib. Reg. n. 45/02

AL Sindaco del Comune di Ravenna

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via _____ n. _____

in qualità di _____

della _____

sede legale in _____ Via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

☐ edile, stradale o assimilabile ;

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____ n. _____

Per il periodo da (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

RICHIEDO

L' autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tale fine dichiaro di **non essere** in grado di rispettare:

☐ gli orari di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n.45 del 21.01.2002;

☐ i valori limite di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n. 45 del 21.01.2002;

per i seguenti motivi: _____

DICHIARO

che il cantiere sarà dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

che sarà data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Che il numero degli edifici confinanti e/o prospicienti, residenziali, commerciali e ricettivi è il seguente _____ (indicare il n. degli edifici visibili dall'area di cantiere).

Che la distanza minima (se confinanti indicare zero) del cantiere da edifici residenziali e/o commerciali e ricettivi è la seguente: metri _____

Attesto di essere "informato", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", in merito al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto.

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, comprendente:

- 1) Planimetria della zona interessata, compresa un'area sufficientemente ampia da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- 2) Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti ed i confini;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di tipo rumoroso, loro ubicazione e caratteristiche costruttive (livelli sonori, potenze utilizzate, etc.) percorso di propagazione con eventuali ostacoli, interventi di mitigazione attuati.
- 4) Relazione attestante i livelli di rumorosità prodotti dallo svolgimento dell'attività e dei livelli indotti presso i recettori sensibili. Qualora si usino software previsionali dovrà inoltre essere indicato l'algoritmo di calcolo utilizzato.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Data _____

Timbro/Firma (*)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavoro in economia.

ALL. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente subappaltate o delle prestazioni eseguite ex art. 118 c. 11 D.Lgs. n. 163/06 e relative fatture quietanzate emesse
(rilasciata ai sensi dell'art. 118, comma 3 e segg. del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ed art. 15 L. n. 180/2011)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA
Via Berlinguer, 58/68
48124 - RAVENNA

OGGETTO: Lavori di "MURA DI RAVENNA - TRATTO VIA PORTA GAZA - CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA"

Il sottoscritto		c.f.	
nato il	a		
in qualità di			
dello studio/società			
Con sede legale in		Via	
C. Fiscale		P. IVA	
Tel.	Fax	E-mail	
Affidataria dei lavori in oggetto indicati			

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- o di impegnarsi a consegnare alla Amministrazione Comunale, entro i 20 giorni successivi al pagamento del presente SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera tramite allegata tabella riepilogativa;
- o di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06..

CASO 3) PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO

- o che, visto l'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell'importo costituente la rata di saldo da parte della Stazione appaltante ex art. 118 del Capitolato speciale di appalto / clausole contrattuali, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera risultano dalla allegata tabella riepilogativa ed inoltre:
 - o che non esistono altre fatture emesse e quietanzate oltre quelle evidenziate;
oppure
 - o che sono state emesse fatture non ancora quietanzate, come evidenziato nell'allegata tabella, per le seguenti motivazioni:
- o di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06.

In fede

Data e Firma

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

TABELLA RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ALLEGATO 3 RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI

Estremi Provvedimento autorizzativo	Impresa subappaltatrice	Importo autorizzato Euro	Imp. lavorazioni eseguite a tutto il (Se non ancora avviate o contabilizzate barrare la casella)	Importo pagamenti effettuati a tutto il (Se non ancora effettuati barrare la casella)	di cui per oneri per la sicurezza Euro	Estremi fatture quietanzate di cui si allega copia	Importo residuo del subappalto autorizzato
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Timbro e firma

TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURE QUIETANZATE DEI SUB-CONTRAENTI DI FORNITURA CON POSA OGGETTO DI COMUNCAZIONE (2)

Estremi comunicazione (Data)	Impresa sub-contrante	Importo delle prestazioni Euro	Imp. prestazioni eseguite a tutto il (Se non ancora avviate o contabilizzate barrare la casella)	Importo pagamenti effettuati a tutto il (Se non ancora effettuati barrare la casella)	di cui per oneri per la sicurezza Euro	Estremi fatture quietanzate di cui si allega copia	Importo residuo delle prestazioni oggetto di comunicazione
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(2) per i contratti di sub-fornitura con posa stipulati dopo il 15/11/2011 solo nel caso in cui il sub – contraente rientri nella nozione di Piccola / Media
Impresa espressa all'art. 5 della L. n. 180/2011

Timbro e firma

Note per la compilazione: nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle prestazioni di fornitura con posa ed oggetto di comunicazione svolte dai sub-contrattenti per le quali sono state trasmesse, a termini di legge, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di quietanza anche la copia di avvenuto pagamento tramite Bonifico). In ogni caso, all'atto della liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata emissione di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui delle prestazioni oggetto di comunicazione che sono comunque da riportare nella tabella di cui sopra; in caso di fattura emessa e non ancora quietanzata, la medesima dovrà essere comunque allegata alla presente.

ALL. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni (incluse quelle eventualmente eseguite in regime di subappalto), ovvero allo stato finale ed ai conseguenti adempimenti contributivi

(rilasciata ai fini dell'art. 118, comma 6 e segg. del D.Lgs.n. 163/06)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA
Via Berlinguer, 58/68
48124 - RAVENNA

OGGETTO: Lavori di "MURA DI RAVENNA - TRATTO VIA PIETRO TRAVERSARI VIA DON MINZONI - CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA"

Il sottoscritto			c.f.	
nato il		a		
in qualità di				
dello studio/società				
Con sede legale in			Via	
C. Fiscale			P. IVA	
Tel.	Fax		E-mail	

Affidataria dei lavori in oggetto indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA:

che i dati necessari ai fini degli accertamenti d'ufficio da parte della Amministrazione appaltante circa la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa in capo alla/e sottoscritta/e Impresa/e e alle eventuali imprese subappaltatrici intervenute nella esecuzione dei lavori, risultano dai seguenti prospetti:

☐ **PER LIQUIDAZIONE SAL N. _____**

☐ **PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

PERIODO DI RIFERIMENTO

(riferito allo specifico **SAL / FATTURA** in corso di liquidazione): DAL _____ AL _____

(Nota: In caso di **SAL** oltre al primo il periodo di riferimento decorre dalla data di maturazione del SAL precedente all'attuale; In caso di liquidazione dello stato finale il medesimo periodo di riferimento è da intendersi quello complessivo compreso fra la data di inizio e fine lavori)

RIEPILOGO DATI PER ESECUTORE NEL PERIODO DI RIFERIM.TO:

RAG. SOCIALE ESECUTORE	Percentuale incidenza della manodopera nel periodo di riferimento	n. TOT lavoratori per esecuzione contratto	Di cui dipendenti n.	Da compilare in caso di ATI c/o di più esecutori consorziati	SOLO PER LAVORI Posizione aperta c/o Cassa Edile di Ravenna (specificare n. posizione)
				Importo eseguito nel periodo di riferimento	

Nota: In caso di ATI i dati sopra richiesti sono riferibili a ciascun componente l'Ati; in caso di esecutori per conto di Consorzi, i dati sopra richiesti sono riferibili a ciascun esecutore consorziato. Ove ricorra il caso possono coesistere entrambe le possibilità

(1)* per ogni esecutore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data chiusura posizione c/o Cassa Edile di Ravenna nel periodo di riferimento**

Ditta esecutrice intervenuta nella esecuzione delle prestazioni nel periodo di riferimento	Eventuale data chiusura posizione intervenuta nel periodo	Eventuale motivo mancata iscrizione c/o C. Edile
1		
2		

3			

RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI OPERANTI IN CANTIERE NEL PERIODO DI RIFERIM.TO

Ditta subappaltatrice intervenuta nella esecuzione del contratto nel periodo di riferimento	n. TOT lavoratori per esecuzione contratto	Di cui dipendenti n.	Data effettivo inizio prestazioni in subappalto	Importo eseguito dal subappaltatore nel periodo sopra evidenziato	Perc.le incidenza manodopera subappaltatore nel periodo sopra evidenziato	Data fine prestazioni in subappalto <u>oppure</u> IN CORSO	SOLO PER LAVORI Posizione aperta c/o Cassa Edile di Ravenna (specificare n. posizione)
1							
2							
3							

(2)*** per ogni subappaltatore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data chiusura posizione c/o Cassa Edile nel periodo di riferimento

Ditta subappaltatrice intervenuta nella esecuzione delle prestazioni nel periodo di riferimento	Eventuale data chiusura posizione intervenuta nel periodo	Eventuale motivo mancata iscrizione c/o C. Edile
1		
2		
3		
4		
5		

Nota: è possibile integrare le informazioni sopra richieste mediante documenti a parte da allegare alla presente dichiarazione.

Data e Firma

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore